

Affidi temporanei, cosa non funziona

L'eccessivo carico di lavoro riduce il rapporto degli assistenti sociali con i bambini a rare visite domiciliari. Ma solo in base alle loro relazioni un giudice può valutare se esistano le condizioni per restituire al padre e/o alla madre la potestà genitoriale o decretarne la decadenza

di **Adriana Bembina**

Se i fatti della provincia di Reggio Emilia venissero confermati, ci troveremmo in presenza di un efferato piano criminale che va visto come tale ma mi offre l'occasione per scrivere alcune informazioni e riflessioni sulle procedure dei tribunali e dei servizi sociali come psicoterapeuta dell'età evolutiva che ha lavorato sia come Ctu (consulente del tribunale) che Ctp (consulente di parte).

Nei casi di separazione giudiziale (non consensuale), in presenza di minori, il giudice ordina una perizia psicologica di tutti i componenti il nucleo familiare e se il Ctu riferisce una elevata conflittualità fra i genitori, il giudice può decidere l'affido provvisorio dei minori ai servizi sociali. Questo vuole dire che i minori vengono collocati presso i genitori ma affidati ai servizi sociali. Da questo momento in poi ogni minima decisione di ciascun genitore riguardo ai figli, deve essere autorizzata dall'assistente sociale e non vi è possibilità di ricorso mediante un tribunale perché l'affido è considerato temporaneo e quindi può durare anni, in alcuni casi fino alla maggiore età del minore.

Questa prassi può di fatto aumentare i conflitti e delegittimare i genitori sia agli occhi dei figli che di loro stessi.

Anche se nella perizia iniziale il Ctu indica la necessità di un percorso psicoterapeutico individuale sia della madre che del padre per aiutarli a migliorare il loro rapporto con i figli e tra di loro, il giudice non può dare disposizioni vincolanti in proposito.

Infatti nel 2015 (sentenza n.13506) la Suprema corte disponeva che il giudice non potesse imporre ai genitori problematici, percorsi psicoterapeutici individuali e/o di coppia, affermando che «la prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme è lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito,

mentre l'intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al Servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione». Quindi secondo questa sentenza si autorizza l'assistente sociale a intervenire su ogni comportamento del genitore e quindi dei minori in quanto si giudica il genitore incapace di svolgere il suo ruolo



ma non si ritiene lecito fare opera di convincimento sul genitore per intraprendere un percorso psicoterapeutico che lo potrebbe portare a modificare le profonde ragioni che hanno causato questa incapacità. Anche nel caso in cui un genitore avesse scelto autonomamente di seguire un percorso psicoterapeutico e che sia riuscito a renderlo un genitore più valido, è improbabile che questo possa valere di diritto per rivedere l'affido ai servizi sociali proprio perché questo affido è considerato temporaneo. In base alle relazioni della sola figura professionale dell'assistente sociale il giudice potrà valutare se esistono o meno le condizioni, per restituire al padre e/o alla madre la loro potestà genitoriale o decretarne la decadenza definitiva. È abbastanza prevedibile che il potere conferito a questa figura professionale non suggerisca affatto una sincera collaborazione con i genitori nell'interesse dei minori. Nella prassi comune le decisioni dell'assistente sociale appaiono più spesso dettate da un convincimento del tutto personale e poco modificabile su chi sia il genitore più

Solo nei casi di sospetti abusi il consulente del tribunale ascolta il minore in audizione protetta

valido rispetto all'altro. Sulla sua autonomia di giudizio può anche pesare inconsapevolmente, per usare un termine psicoterapeutico, un'identificazione proiettiva con uno dei due genitori, ma l'autonomia del suo lavoro non prevede contrappesi efficaci. L'eccessivo carico di lavoro riduce poi il suo rapporto con i bambini a sporadiche visite domiciliari. Queste visite sono spesso brevi incontri informali con i bambini su cui pende però la minaccia di un loro trasferimento in una casa famiglia, eventualità che i bambini conoscono bene e che certo non favorisce un dialogo aperto e sereno con l'assistente sociale. È successo solo un caso che ho seguito in cui una bambina di dieci anni, che subiva da anni percosse e abusi da parte del padre, si sia ribellata e finalmente è stata allontanata con il fratellino dal padre, ma a

distanza di un anno la madre non ha ancora riavuto la potestà genitoriale. L'ascolto di un bambino in audizione protetta è previsto solo quando si sospetta che abbia subito un abuso, spesso da parte di un familiare, ed è svolto da un Ctu del tribunale.

Questo delicatissimo compito non solo richiede esperienza e una valida formazione teorica ma anche la possibilità di poter disporre di tutto il tempo necessario per creare un vero rapporto profondo con il bambino. Si deve avere rispetto e considerazione per la grande capacità di un bambino di comprendere se può fidarsi o meno di quell'adulto sconosciuto che improvvisamente è obbligato a incontrare. Soprattutto quando l'adulto che doveva proteggerlo e amarlo, ha tradito il suo amore attaccando violentemente la sua identità.

Non ci sono scorciatoie, test o disegni per arrivare al suo cuore, il bambino deve sentire non solo il tuo amore ma anche la promessa che potrai aiutarlo a curare le sue ferite e che non lo abbandonerai finché avrà bisogno di te. E invece troppo spesso le istituzioni chiedono di fare in fretta, devono avere le prove subito, mentre per anni questi bambini non sono stati ascoltati quando si rifiutavano di vivere con uno dei genitori. E allora venivano accusati dei soliti capricci o peggio di subire il condizionamento del genitore detto "alienante".

Per questa immagine deteriorata del bambino così radicata nella nostra cultura purtroppo troppi adulti non credono alla sapienza dei bambini. Come ha scritto Massimo Fagioli autore della Teoria della nascita: «È che non ci si fida dei bambini».

